

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
del 12 dicembre 2001.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berselli, Bianco Gerardo, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Mastella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Palumbo, Pescante, Pisanu, Possa, Rivolta, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tassone, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Aprea, Armani, Baccini, Ballaman, Berselli, Bianco Gerardo, Bonaiuti, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Contento, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Palumbo, Pescante, Possa, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 11 dicembre 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PERETTI: « Modifica all'articolo 66 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di reddito d'impresa » (2076);

LA GRUA: « Abrogazione dell'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), concernente i requisiti morali per il conseguimento della patente di guida » (2077);

LUSETTI: « Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo » (2078);

SERENA: « Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti alimentari utilizzati nell'alimentazione dei cani e dei gatti » (2079);

SERENA: « Istituzione di una lotteria finalizzata all'incentivazione del rilascio delle ricevute e degli scontrini fiscali » (2080);

SERENA: « Disposizioni in materia di deducibilità dei contributi volontari effettuati a favore dei partiti politici » (2081);

SERENA: « Modifica all'articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di vendita di oggetti di antiquariato » (2082).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di

legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

SANTULLI ed altri: « Istituzione della provincia di Aversa » (1779) *Parere delle Commissioni V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VI Commissione (Finanze):

SERENA: « Disposizioni per contrastare la deindustrializzazione ed il decadimento industriale » (1017) *Parere delle Commissioni I, V, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

BALLAMAN: « Istituzione di un credito d'imposta a titolo di indennizzo conseguente all'annullamento di ruoli erroneamente formati dall'Amministrazione finanziaria » (1511) *Parere delle Commissioni I e V.*

VII Commissione (Cultura):

ZACCHEO: « Disciplina dello spettacolo viaggiante » (1416) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti, con lettera in data 7 dicembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), per l'esercizio 2000.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 34).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

La Corte dei conti, con lettera in data 7 dicembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), per gli esercizi 1999 e 2000.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 35).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal ministro delle attività produttive.

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 10 dicembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2000 dall'ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), con allegati il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le piante organiche, riferiti alla medesima annualità.

Questa documentazione sarà trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 12 dicembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, la relazione sull'attività svolta e sui

risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia relativa al primo semestre 2001, (doc. LXXIV, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 7 dicembre 2001, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *n*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 aprile 2000, n. 83, copia del verbale della seduta plenaria della commissione di garanzia del 15 novembre 2001.

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 7 dicembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto interministeriale

per la ripartizione dei contributi da erogare ad enti operanti nel settore della navigazione marittima ed aerea, per l'anno finanziario 2001. Alla richiesta sono allegati i rendiconti annuali dell'attività svolta dagli enti interessati (66).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 1° gennaio 2002.

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 10 dicembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per la ripartizione dei contributi da erogare ad enti ed organismi, da parte del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2001 (67).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 1° gennaio 2002.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 12 OTTOBRE 2001, N. 369, RECANTE MISURE URGENTI PER REPRIMERE E CONTRASTARE IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (1756-B)

(A.C. 1756-B - sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ART. 1.

(Comitato di sicurezza finanziaria).

1. In ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto alle attività connesse al terrorismo internazionale e al fine di rafforzare l'attività di contrasto nelle materie di cui al presente decreto, è istituito per il periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), di seguito denominato « Comitato », presieduto dal Direttore generale del Tesoro, o da un suo

delegato, e composto da sette membri. I componenti sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro degli affari esteri, dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi. Del Comitato fanno anche parte un dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze ed un ufficiale della Guardia di finanza. La durata del Comitato può essere prorogata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare previa conforme delibera del Consiglio dei Ministri.

2. Al Comitato sono trasmessi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto d'ufficio, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni emessi ai sensi dell'articolo 2 e del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353.

3. Il Comitato, con propria delibera, d'intesa con la Banca d'Italia, individua gli ulteriori dati ed informazioni, acquisiti in base alla vigente normativa sull'antiriciclaggio, sull'usura e sugli intermediari finanziari, che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a trasmettere al Comitato stesso. Il Comitato può richiedere ulteriori accertamenti all'Ufficio italiano dei cambi e al Nucleo speciale di polizia valutaria. Ove se ne ravvisi la necessità, può anche richiedere lo sviluppo di eventuali attività informative alla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Il presidente del Comitato può trasmettere dati ed informazioni al Comitato esecutivo per i servizi

di informazione e di sicurezza ed ai direttori dei Servizi per la informazione e la sicurezza, anche ai fini dell'attività di coordinamento spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

4. Il Comitato stabilisce i necessari collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale, anche alla luce delle decisioni che verranno assunte in materia dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

5. La commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, è soppressa.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le opportune modifiche all'ordinamento interno del Corpo della Guardia di finanza.

ART. 2.

(Disposizioni di carattere sanzionatorio).

1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni recanti il divieto di esportazione di beni e servizi, ovvero recanti il congelamento di capitali e di altre risorse finanziarie, contenute in regolamenti adottati dal Consiglio dell'Unione europea, anche in attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

2. Chiunque compie le operazioni vietate ai sensi del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro non inferiore alla metà del valore accertato dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo.

3. I soggetti indicati nei regolamenti richiamati al comma 1 sono obbligati a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, l'entità dei capitali e delle altre risorse finanziarie oggetto di congelamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

dei regolamenti ovvero, se successiva, dalla data di formazione dei capitali o delle risorse finanziarie. Nel caso di omissione o ritardo della comunicazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro non inferiore alla metà del valore dei capitali o delle altre risorse finanziarie e non superiore al doppio del valore medesimo.

4. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modifiche.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 1756-B – sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA

All'articolo 1:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « composto da sette membri » sono sostituite dalle seguenti: « composto da dieci membri »; al secondo periodo, dopo le parole: « Banca d'Italia » sono inserite le seguenti: « , dalla Commissione nazionale per le società e la borsa »; al terzo periodo, le parole: « ed un ufficiale della Guardia di finanza » sono sostituite dalle seguenti: « , un ufficiale della Guardia di finanza, un funzionario o ufficiale in servizio presso la Direzione investigativa antimafia e un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri »;

al comma 5, le parole: « decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 » sono sostituite dalle seguenti: « testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 ».

All'articolo 2:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo »;

al comma 3 il secondo periodo è sostituito dal seguente: « L'omissione o il ritardo della comunicazione, al di fuori delle ipotesi di concorso nelle altre violazioni previste dal presente decreto, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a un terzo e non superiore alla metà dell'importo della sanzione di cui al comma 2 »;

al comma 4, le parole: « testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modifiche » sono sostituite dalle seguenti: « testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modificazioni, fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 30 ».

(A.C. 1756-B – sezione 3)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « composto da sette membri » sono sostituite dalle seguenti: « composto da undici membri »; al secondo periodo, dopo le

parole: « Banca d'Italia » sono inserite le seguenti: « , dalla Commissione nazionale per le società e la borsa »; al terzo periodo, le parole: « ed un ufficiale della Guardia di finanza » sono sostituite dalle seguenti: « , un ufficiale della Guardia di finanza, un funzionario o ufficiale in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri e un rappresentante della Direzione nazionale antimafia »;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Gli enti rappresentati nel Comitato comunicano allo stesso, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto di ufficio, le informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato.

2-ter. L'autorità giudiziaria trasmette al Comitato ogni informazione ritenuta utile ai fini del presente decreto »;

al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « all'Ufficio italiano dei cambi », sono inserite le seguenti: « , alla Commissione nazionale per le società e la borsa »; al terzo periodo, dopo le parole: « Ove se ne ravvisi la necessità », sono inserite le seguenti: « per le strette finalità di cui al comma 1 »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni previsti dall'articolo 2 del presente decreto sono emessi senza acquisire il parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 ».

All'articolo 2:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore

alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo »;

al comma 3 il secondo periodo è sostituito dal seguente: « L'omissione o il ritardo della comunicazione, al di fuori delle ipotesi di concorso nelle altre violazioni previste dal presente decreto, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a un terzo e non superiore alla metà dell'importo della sanzione di cui al comma 2 »;

al comma 4, le parole: « testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modifiche » *sono sostituite dalle seguenti:* « testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modificazioni, fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 30 ».

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. — (Obliterazione delle banconote denominate in lire). — 1. Dal 1° gennaio al 28 febbraio 2002, le banche e la società per azioni Poste italiane possono obliterare le banconote denominate in lire alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia, con provvedimento pubblicato preventivamente nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le banconote obliterate conformemente alle disposizioni di cui al comma 1 sono ammesse al cambio o all'accreditamento in conto in Banca d'Italia solo se presentate da banche o dalla società Poste italiane.

3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, a partire dal 1° gennaio 2002 le banconote obliterate ai sensi del comma 1 nonché quelle le cui condizioni non rendano possibile la verifica dell'eventuale obliterazione non sono ammesse al cambio o all'accreditamento in conto.

4. Le banche e gli uffici della società Poste italiane hanno l'obbligo di ritirare dalla circolazione le banconote obliterate e quelle le cui condizioni non rendano possibile la verifica dell'eventuale obliterazione, se presentate da soggetti diversi da quelli indicati nel presente articolo, senza dar corso all'operazione di cambio o accreditalmento in conto richiesta ».

(A.C. 1756-B — sezione 4)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2001, N. 374, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER CONTRASTARE IL TERRORISMO INTERNAZIONALE (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (1797-B)

(A.C. 1797-B — sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Associazioni con finalità di terrorismo internazionale).

1. Dopo l'articolo 270-bis del codice penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 270-ter. *(Associazioni con finalità di terrorismo internazionale)* 1. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige, finanzia anche indirettamente associazioni che si propongono il compimento all'estero, o comunque ai danni di uno Stato estero, di un'istituzione o di un organismo internazionale, di atti di violenza su persone o cose, con finalità di terrorismo, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

2. Chiunque partecipa alle associazioni indicate nel comma 1 è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

ART. 270-quater. *(Assistenza agli associati)* 1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270, 270-bis e 270-ter, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

2. La pena è aumentata se l'ospitalità, i mezzi di trasporto, gli strumenti di comunicazione sono prestati continuativamente.

3. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto ».

2. All'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: « aggressivi chimici » sono inserite le seguenti: « biologici, radioattivi ».

3. All'articolo 270-bis, primo comma, del codice penale, dopo la parola: « organizza » sono inserite le seguenti: « finanzia anche indirettamente ».

4. All'articolo 270-bis del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni ».

5. All'articolo 313, primo comma, del codice penale, dopo la parola: « 269 » sono inserite le seguenti: « 270-ter e 270-quater con riferimento alle ipotesi di cui all'articolo 270-ter, ».

ART. 2.

(Aggravante del terrorismo internazionale).

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, è aggiunto il seguente:

« Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando riguarda uno Stato estero, una istituzione od organismo internazionale ».

2. All'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, dopo la parola: « terrorismo » sono inserite le seguenti: « anche internazionale ».

3. All'articolo 380, comma 2, lettera i), del codice di procedura penale, dopo la parola: « terrorismo » sono inserite le seguenti: « anche internazionale ».

ART. 3.

(Disposizioni sulle intercettazioni e sulle perquisizioni).

1. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 270-*quater* del codice penale e per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

2. All'articolo 25-*bis*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: « procedura penale » sono inserite le seguenti: « ovvero ai delitti con finalità di terrorismo internazionale ».

ART. 4.

(Attività sotto copertura).

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli

ufficiali di polizia giudiziaria che nel corso di specifiche operazioni di polizia previamente autorizzate, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo anche internazionale per cui procedono, anche indirettamente acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato, o altrimenti ostacolano l'individuazione della provenienza o ne consentono l'impiego.

2. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero entro le 48 ore successive all'inizio delle attività.

3. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.

4. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 sono effettuate dagli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri specializzati nell'attività di contrasto al terrorismo e all'eversione e della Guardia di finanza competenti nelle attività di contrasto al finanziamento del terrorismo anche internazionale.

5. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria, dal Capo della Polizia o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza per le attribuzioni inerenti ai propri compiti istituzionali, ovvero, per loro delega, rispettivamente dal questore o dal responsabile di livello provinciale dell'organismo di appartenenza, ai quali deve essere data immediata comunicazione dell'esito della operazione.

6. L'organo che dispone l'esecuzione dell'operazione deve dare preventiva co-

municazione al pubblico ministero competente per le indagini, indicando, quando richiesto, anche il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione. Il pubblico ministero deve essere informato altresì dei risultati dell'operazione.

7. Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari, ai quali si estende la causa di non punibilità di cui al comma 1. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonché di documenti di copertura secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con lo stesso decreto sono stabilite le disposizioni per il coordinamento operativo ed informativo delle Forze di polizia, anche in relazione a specifiche esigenze investigative.

ART. 5.

(Intercettazioni preventive).

1. L'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari, del nuovo codice di procedura penale, approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

« ART. 226. *(Intercettazione e controlli sulle comunicazioni a fini di prevenzione).*

1. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili dei Servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché il questore o il comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di finanza, richiedono al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione, l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la

prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. Il Ministro dell'interno può altresì delegare il Direttore della direzione investigativa antimafia limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

2. Il procuratore della Repubblica, ove ritenga fondati i sospetti che giustifichino l'attività di prevenzione, autorizza l'intercettazione per la durata massima di giorni quaranta, prorogabile una sola volta per giorni venti.

3. Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati è redatto verbale sintetico che, unitamente ai supporti utilizzati, è depositato presso il procuratore che ha autorizzato le attività entro cinque giorni dal termine delle stesse. Il procuratore, verificata la conformità delle attività compiute all'autorizzazione, dispone l'immediata distruzione dei supporti e dei verbali.

4. Con le modalità e nei casi di cui ai commi 1 e 3, può essere autorizzato il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni.

5. In ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale ».

2. È abrogata ogni altra disposizione concernente le intercettazioni preventive.

3. Le intercettazioni di comunicazioni telefoniche e telematiche di cui all'articolo 226, come modificato dal comma 1, sono eseguite con impianti installati presso la procura della Repubblica o presso altre idonee strutture individuate dal procuratore che concede l'autorizzazione

ART. 6.

(Intercettazioni di comunicazioni tra presenti).

1. Al comma 3-bis dell'articolo 295 del codice di procedura penale, sono ag-

giunte, in fine, le seguenti parole: « nonché dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice di procedura penale ».

ART. 7.

(Estensione delle disposizioni in tema di misure di prevenzione ai reati di terrorismo).

1. All'articolo 18, primo comma, n. 1), della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ».

ART. 8.

(Disposizioni sulle prove).

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari, del nuovo codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 146-bis, comma 1, dopo le parole: « nell'articolo 51, comma 3-bis, » sono inserite le seguenti: « nonché nell'articolo 407, comma 2), lettera a), numero 4 »;

b) all'articolo 147-bis, comma 3, lettera a), dopo le parole: « dall'articolo 51, comma 3-bis », sono inserite le seguenti: « nonché dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4 »;

c) all'articolo 147-bis la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

« c) quando nell'ambito di un processo per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, o dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4, del codice devono essere esaminate le persone indicate dall'articolo 210 del codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis o

dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4, del codice, anche se vi è stata separazione dei procedimenti ».

2. È abrogato l'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, come modificato dall'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4.

ART. 9.

(Notificazioni).

1. All'articolo 148, comma 2, del codice di procedura penale le parole: « e negli altri casi di assoluta urgenza » sono soppresse.

2. All'articolo 149, comma 1, del codice di procedura penale le parole: « o della polizia giudiziaria » sono soppresse.

ART. 10.

(Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale).

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, la somma assegnata al capitolo 1249 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2001, ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, può essere ripartita, in termini di competenza e di cassa, anche tra gli altri centri di responsabilità amministrativa del Ministero dell'interno.

ART. 11.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 1797-B — sezione 2)**MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA***All'articolo 1:*

nella rubrica, la parola: « internazionale » è sostituita dalle seguenti: « anche internazionale »;

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'articolo 270-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

“ART. 270-bis. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico). Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, una istituzione o un organismo internazionale” »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Dopo l'articolo 270-bis del codice penale è inserito il seguente:

“ART. 270-ter. (Assistenza agli associati). Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto” »;

i commi 3 e 4 sono soppressi;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. All'articolo 7, n. 1), del codice penale, dopo le parole: “delitti contro la personalità dello Stato” è aggiunta la seguente: “italiano” »;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. Agli articoli 307, primo comma, e 418, primo comma, del codice penale le parole: “dà rifugio o fornisce il vitto” sono sostituite dalle seguenti: “dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione”.

5-ter. All'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale le parole: “270-bis, secondo comma,” sono soppresse ».

L'articolo 2 è soppresso.

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « dall'articolo 270-quater » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 270-ter »;

al comma 2, le parole: « ai delitti con finalità di terrorismo internazionale » sono sostituite dalle seguenti: « ai delitti con finalità di terrorismo ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « operazioni di polizia previamente autorizzate » sono sostituite dalle seguenti: « operazioni di polizia disposte ai sensi del comma 5 » e le parole: « per cui procedono » sono soppresse;

al comma 2, dopo le parole: « pubblico ministero » sono inserite le seguenti: « al più presto e comunque »;

al comma 6, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « , nonché il nominativo degli eventuali ausiliari impiegati » e il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il pubblico ministero deve essere informato senza ritardo nel corso della operazione delle modalità e dei soggetti che vi abbiano partecipato, nonché dei risultati della stessa »;

al comma 7, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Con lo stesso decreto sono definite le forme e le modalità per il coordinamento, a fini informativi e operativi, tra gli organismi investigativi di cui al comma 4 ».

All'articolo 5:

al comma 1, all'alinea, le parole: « norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari, del nuovo codice di procedura penale, approvato » sono sostituite dalle seguenti: « norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate »;

al comma 1, capoverso ART. 226, comma 1, le parole: « di procedura penale », ovunque ricorrano, sono soppresse;

al comma 1, capoverso ART. 226, comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: « , salvo che permangano i presupposti di legge. L'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni è data dal pubblico ministero con decreto motivato, nel quale deve essere dato chiaramente atto dei motivi che rendono necessaria la prosecuzione delle operazioni »;

al comma 1, capoverso ART. 226, comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: « , fatti salvi i fini investigativi. In ogni caso le attività di intercettazione preventiva di cui ai commi precedenti, e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime, non possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate »;

al comma 3, le parole: « articolo 226, come modificato » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come sostituito »;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Chiunque divulga a persone non autorizzate o pubblica, anche solo parzialmente, il contenuto delle intercettazioni di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 1, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

3-ter. Chiunque, nel corso delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 4, indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, qualora ne derivi pregiudizio per le attività di indagine, è punito con la reclusione fino a cinque anni ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « n. 4, del codice di procedura penale » sono sostituite dalle seguenti: « n. 4) ».

All'articolo 8:

al comma 1, all'alinea, le parole: « norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari del nuovo codice di procedura penale » sono sostituite dalle seguenti: « norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale »;

il comma 2 è soppresso.

All'articolo 9:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. All'articolo 148 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

“2-bis. L'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di avere trasmesso il testo originale.

2-ter. Nei procedimenti avanti al tribunale per il riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica con le medesime modalità di cui al comma 2” »;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 677 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

“2-bis. Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo, a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresì l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 161”.

2-ter. È abrogato l'articolo 65 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 ».

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

« ART. 10-bis. — (Competenza). — 1. La competenza per i reati di cui al presente decreto è attribuita alla procura della

Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente ».

(A.C. 1797-B — sezione 3)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

nella rubrica, la parola: « internazionale » è sostituita dalle seguenti: « anche internazionale »;

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'articolo 270-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

“ART. 270-bis. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico). Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza programmati o compiuti sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego” »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Dopo l'articolo 270-bis del codice penale è inserito il seguente:

“ART. 270-ter. (Assistenza agli associati). Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle